



CITTA' DI FERMO

ATTO DI CONSIGLIO DEL 28-09-2012, n. 84

Oggetto:**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 17:45, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta Pubblica Ordinaria, in Prima convocazione. Dei Signori Consiglieri assegnati ed in carica ne risultano presenti 28 ed assenti 5, come segue:

ALIDORI LOREDANA	P	MARZONI LUCA	P
BAGALINI MANOLO	P	MASSUCCI GAETANO	P
BRAMBATTI NELLA	P	MORRONI ANDREA	P
BERNETTI SEBASTIANO	P	NIGRISOLI FRANCESCO	P
CAPRIOTTI ELVAZIO	P	RACCICHINI NELLO	P
CAPRIOTTI SIMONE	P	RASTELLI MICHELE	P
CARDINALI PATRIZIO	A	ROMAGNOLI EDGARDO	A
CERRETANI ANNALISA	P	ROMANELLA LUCIANO	P
COLO' DANIELE	P	RUTILI ESTER MARIA	A
CROCE LORENZO	P	SGARIGLIA GIUSEPPE	P
DI FELICE MARIANTONIETTA	P	TOMASSINI MATTEO	A
DIOMEDI LUCIANO	P	TORRESI MARIA GIULIA	P
FICCADENTI VALERIO	P	TORRESI MAURO	P
GALLUCCI GIAMPIERO	P	VALLASCIANI SANDRO	P
GENTILI ALBERTA	P	VAGNONI TIZIANO	P
LANCIOTTI GIOVANNI	P	ZECHINI FABRIZIO	A
MALVATANI PIERLUIGI	P		

Assume la presidenza Avv. LANCIOTTI GIOVANNI in qualità di PRESIDENTE, assistito dal Segretario Generale Dott. CAMASTRA SERAFINA e dagli scrutatori:

COLO' DANIELE
RACCICHINI NELLO
VAGNONI TIZIANO

COPIA

Oggetto: Modifiche al Regolamento Imposta Municipale Unica.

Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, istituiscono **l'Imposta Municipale Unica (IMU)**, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale fermo restando che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria resta fissata all'anno 2015.

L'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*; i comuni quindi – come già è avvenuto con l'ICI - con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

“ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”

Il Comune di Fermo, con deliberazione C.C. n. 51 del 29/06/2012, ha approvato il regolamento IMU al cui testo il Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e Finanze, con nota inviata via pec ed acquisita con il n. 30641 del 18/8/2012 al protocollo del Comune, ha opposto due osservazioni:

A) l'art. 5 del regolamento approvato stabilisce che l'esenzione IMU in favore degli enti non commerciali, si applichi ai fabbricati a condizione che gli stessi siano, oltre che utilizzati, anche posseduti dall'ente utilizzatore. Tale previsione nasceva dalla formulazione dell'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92 che disponeva l'esenzione per:

“gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.”

La formulazione aveva fatto insorgere il dubbio che condizione sufficiente per l'agevolazione, fosse l'utilizzo dell'immobile per le finalità previdenziali, assistenziali ecc. (l'inciso “con modalità non commerciali” è stato aggiunto con l'art. 91-bis, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) prescindendo dalla proprietà dell'immobile.

Tale interpretazione era stata avvalorata dalla possibilità fornita dall'art. 59 comma 1) lett. c) del D.Lgs. 446/97 che consentiva ai comuni, attraverso i regolamenti comunali ICI, tra l'altro di :

“stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore”

In sede di approvazione del regolamento IMU si è quindi preferito intervenire al fine di

fugare ogni possibile dubbio e, di conseguenza con l'art. 5 del regolamento citato si era precisato il doppio requisito del possesso ed utilizzo per godere della esenzione di legge.

Il Ministero ora interviene precisando che, da un lato l'art. 59 del D.Lgs. 446/97 è stato abrogato ed i comuni non sarebbe più consentito intervenire nelle materie nelle quali era consentito intervenire in tema di ICI (mentre peraltro lo stesso Ministero conferma la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che non è stato abrogato); inoltre – e questa pare l'argomentazione più convincente – la Corte Costituzionale che con le ordinanze n. 429/2006 e 19/2007 ha stabilito che il doppio requisito deriverebbe direttamente dalla previsione originaria dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92 perché in caso contrario (cioè attribuendo l'agevolazione al proprietario che – ad esempio – concedesse in affitto un bene ad una associazione senza scopo di lucro per le finalità previste dalla legge) si attribuirebbe una agevolazione in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione.

La Suprema Corte da una lettura costituzionalmente corretta della norma agevolativa sostenendo che i comuni con proprio regolamento potessero intervenire solo per limitare l'agevolazione ai fabbricati (il D.Lgs. 446/97 parla di “fabbricati”) ferma comunque restando l'agevolazione generale per terreni ed aree (il D.Lgs.504/92 art. 7 parla di “immobili”).

Con il regolamento IMU si voleva in ogni caso dare una indicazione chiara per una norma in ogni caso scritta male ma che – a giudizio dei competenti organi – tale indicazione è esplicita e non necessita di ulteriori chiarimenti!

Nel nostro caso, quindi al fine di ottenere l'effetto voluto, è sufficiente – in buona sostanza - modificare il testo dell'art. 5 sostituendo la parola “fabbricati” del testo deliberato con “immobili” come previsto nel testo originale del D.Lgs. 504/92: si otterrà quindi un testo che riproduce la lettera della norma secondo la lettura costituzionalmente corretta che ne da la Corte Costituzionale.

B) seguendo la linea secondo cui l'abrogazione dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 non sarebbe recuperabile attraverso il mantenimento della potestà regolamentare generale dell'art. 52 (non abrogato) il Ministero delle Finanze interloquisce l'art. 13 del regolamento laddove stabilisce il “differimento dei termini di versamento” . In realtà l'articolo oggetto di verifica, ha certamente un titolo improprio ma non differisce alcun termine bensì disciplina la possibilità di versamento cumulativo per i coeredi in una situazione che spesso crea disagi ai contribuenti. Poiché tuttavia anche il versamento di un contribuente per conto di un altro era una delle agevolazioni disciplinabili ex art. 59 comma 1 lett. i) D.Lgs. 446/97, si ritiene opportuno abrogare in toto l'articolo.

si propone quanto segue

- 1) All'art. 5 del regolamento imposta municipale unica approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 29/06/2012 sostituire l'espressione “soltanto ai fabbricati” con “agli immobili”;
- 2) di abrogare l'art. 13;
- 3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 4) di dare atto che il testo con le modifiche di cui ai punti precedenti risulta essere il seguente :

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 -

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 -

Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra in detto limite anche la pertinenza iscritta al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Restano in ogni caso ferme le disposizioni dell'art. 817 del Codice Civile.

Art. 3 -

Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE

1. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare e le pertinenze di cui al precedente art. 2 possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare e le pertinenze di cui al precedente art. 2 possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 4 -

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Comune con deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Tali valori costituiscono riferimento per gli avvisi di accertamento emessi dall'ente salvo non sia possibile provare con altri mezzi un diverso maggior valore.

Art. 5 -

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 -

Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - **a.** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono esclusi dal beneficio di legge i fabbricati gravati da vincoli diversi ancorchè previsti dalla medesima norma.
 - **b.** Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono da considerare inagibili o inabitabili i fabbricati per i quali siano necessari interventi indicati dall'art. 3 lettera c) del DPR 380/01 e dall'art. 11 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 7 -

Versamenti effettuati da un contitolare

1. Qualora ricorrano motivi di oggettiva valutazione, i versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e che le modalità di calcolo del tributo siano uguali tra i contitolari.

Art. 8 –

Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale .
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 –

Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto, a richiesta del contribuente, l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.

Art. 10-

Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 11 –

Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività sulla base delle facoltà consentite dalla legislazione nazionale.

Art. 12 –

Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 –

Abrogato

Art. 14 –

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili .

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria .

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 –

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 (Nota: l'ente deve individuare la forma di riscossione scelta)

Art. 16 –

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Oggetto: Modifiche al regolamento Imposta Municipale Unica

Fermo, 21/09/2012

Il Responsabile del procedimento
Dott. Tullio Valentini

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Fermo, 21/09/2012

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il Dirigente Settore Bilancio Tributi Soc. Partecipate
Dott.ssa Flaminia Annibali

Fermo, 21/09/2012

Visto di conformità dell'azione amministrativa

Il Segretario Generale
Dott.ssa Serafina Camastra

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2012 come modificato dal D.L. 16/2012 convertito il L.44/2012 che ha stabilito la possibilità per i Comuni di deliberare in merito ad aliquote, detrazioni e regolamento IMU con validità 01/01/2012;

VISTO il D.M. 02/8/2012 che proroga l'approvazione dei bilanci di previsione 2012n al 31/10/2012 e l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 che consente agli enti locali di approvare le aliquote dei tributi e l'art. 52 comma 1 D.Lgs. 446/97;

SENTITA la relazione dell'Assessore al Bilancio Rosanna Montanini, sulla base del documento istruttorio sopra riportato:

ASS. MONTANINI. Il decreto legislativo 23 del 14.03.2011 con cui si istituisce l'imposta IMU all'art. 14 comma 6 stabilisce che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del decreto legislativo 446/97, anche per quanto riguarda i nuovi tributi. Questo consiglio comunale il 29 giugno ha approvato il regolamento IMU e per questo il dipartimento del ministero dell'economia e finanze ha posto due osservazioni, una riguarda l'art. 5 del regolamento approvato, stabilisce che l'esenzione IMU in favore degli enti non commerciali si applica ai fabbricati a condizione che gli stessi siano, oltre che utilizzati, anche posseduti dall'ente utilizzatore. Ci viene chiesto di modificare il testo dell'art. 5 sostituendo la parola fabbricati con immobili, come previsto dal testo originale del D.L. 504/92. Inoltre ci viene chiesto di abrogare l'art. 13 in quanto è stato abrogato l'art. 59, sempre del 446, in base al quale ai comuni non sarebbe consentito più intervenire nelle materie nelle quali era consentito per quanto riguarda l'ICI. Essendo stato abrogato l'art. 59, l'art. 13 che disciplina la possibilità di versamento cumulativo per i coeredi, in una situazione che spesso crea disagi per i contribuenti quindi anche in questo caso l'art. 13, visto che è stato abrogato il 59, si chiede di abrogare anche il 13. Significa quindi che i coeredi verseranno separatamente. Queste sono le modifiche e si chiede di approvare.

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate, e pertanto di poter deliberare sulla proposta presentata;

ACQUISITI i pareri positivi del Funzionario Responsabile, della Dirigente del Servizio Bilancio e del Segretario Generale per quanto di competenza;

NON essendoci discussione il Presidente sottopone a votazione la proposta in esame:

Consiglieri presenti: n. 27 (uscito Morroni)

Consiglieri astenuti: n. 9 (Gallucci, Capriotti S., Raccichini, Cerretani, Rastelli, Capriotti E., Di Felice, Torresi Mauro e Ficcadenti)

Consiglieri favorevoli: n. 18

Consiglieri contrari: n. 0

DELIBERA

- 1) All'art. 5 del regolamento imposta municipale unica approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 29/06/2012 sostituire l'espressione "soltanto ai fabbricati" con "agli immobili";
- 2) di abrogare l'art. 13
- 3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 4) di dare atto che il testo con le modifiche di cui ai punti precedenti risulta essere il seguente :

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 -

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 -

Nozione di abitazione principale e pertinenze

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra in detto limite anche la pertinenza iscritta al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Restano in ogni caso ferme le disposizioni dell'art. 817 del Codice Civile.

Art. 3 -

Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE

3. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare e le pertinenze di cui al precedente art. 2 possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare e le pertinenze di cui al precedente art. 2 possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 4 -

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Comune con deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Tali valori costituiscono riferimento per gli avvisi di accertamento emessi dall'ente salvo non sia possibile provare con altri mezzi un diverso maggior valore.

Art. 5 -

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 -

Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - **a.** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono esclusi dal beneficio di legge i fabbricati gravati da vincoli diversi ancorchè previsti dalla medesima norma.
 - **b.** Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono da considerare inagibili o inabitabili i fabbricati per i quali siano necessari interventi indicati dall'art. 3 lettera c) del DPR 380/01 e dall'art. 11 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 7 -

Versamenti effettuati da un contitolare

1. Qualora ricorrano motivi di oggettiva valutazione, i versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e che le modalità di calcolo del tributo siano uguali tra i contitolari.

Art. 8 –

Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 –

Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto, a richiesta del contribuente, l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.

Art. 10-

Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 11 –

Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività sulla base delle facoltà consentite dalla legislazione nazionale.

Art. 12 –

Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 –

Abrogato

Art. 14 –

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili .

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria .

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 –

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 (Nota: l'ente deve individuare la forma di riscossione scelta)

Art. 16 –

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

POSTA a votazione l'immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti: n. 26 (uscito Vallasciani)
Consiglieri astenuti: n. 9 (Gallucci, Capriotti S., Raccichini, Cerretani, Rastelli, Capriotti E., Di Felice, Torresi Mauro e Ficcadenti)
Consiglieri favorevoli: n. 17
Consiglieri contrari: n. 0

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Avv. LANCIOTTI GIOVANNI

Il Segretario Generale
F.to Dott. CAMASTRA SERAFINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Lì, 22-10-2012

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAMASTRA SERAFINA

E' copia conforme all'originale

Fermo, lì _____

L'impiegato addetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fermo, lì _____

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAMASTRA SERAFINA